

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia siglato a Phnom Penh il 18 ottobre 2002

(2003/C 71 E/08)

COM(2002) 652 def. — 2002/0272(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 25 novembre 2002)

RELAZIONE

Conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio del 15 ottobre 2002, la Commissione ha negoziato con il Regno di Cambogia il rinnovo dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili e lo ha siglato il 18 ottobre 2002.

In attesa che siano espletate le necessarie procedure, la Commissione propone che l'accordo venga applicato in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2003, a condizione di reciprocità.

Il Consiglio è invitato ad approvare la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia e che autorizza l'applicazione provvisoria di detto accordo in attesa della sua conclusione formale.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con il Regno di Cambogia.
- (2) L'accordo è stato siglato il 18 ottobre 2002.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo deve essere firmato a nome della Comunità.
- (4) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003, a condizione di reciprocità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia.

Articolo 2

A condizione di reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1 è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia sul commercio dei prodotti tessili

LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e

IL REGNO DI CAMBOGIA,
dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in prosieguo denominata «Comunità») e il Regno di Cambogia (in prosieguo denominato «Cambogia»),

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili elencati nell'allegato I originari della Cambogia.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, cessano di applicarsi limiti quantitativi alle esportazioni dalla Cambogia nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, originari della Cambogia. Successivamente, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. Qualora siano introdotti limiti quantitativi, le esportazioni dei prodotti tessili soggetti a detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.

4. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 3.

5. Previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi, diversi da quelli elencati nell'allegato II, possono essere assoggettate, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 o ad un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

6. Almeno sei settimane prima della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo la Commissione e la Cambogia si consultano allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o sospendere il duplice controllo per le categorie elencate nell'allegato II.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi ivi fissati, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione,

al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Cambogia e di un attestato di origine, secondo le disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità della Cambogia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarli sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o, se opportuno, per quello successivo.

Articolo 3

Qualora siano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 4, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 10 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

- tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8, fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V sono autorizzati fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4) La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I del presente accordo.

5) L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare i seguenti limiti:

- 17 % per le categorie di prodotti dei gruppi I, II, III, IV e V.

6) Le autorità della Cambogia notificano preventivamente, con un anticipo di almeno 15 giorni, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 4

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato I del presente accordo possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.

2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo esistente, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti elencata nell'allegato I, originarie della Cambogia, supera, rispetto al volume totale delle importazioni dei prodotti appartenenti a questa categoria effettuate l'anno precedente nella Comunità e indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:

- per le categorie di prodotti del gruppo I: 2 %,
- per le categorie di prodotti del gruppo II: 8 %,
- per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV e V: 15 %,

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11 del presente accordo, al fine di concordare il livello di limitazione appropriato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Cambogia si impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria

in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato comunitario specificata(e) dalla Comunità.

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dalla Cambogia anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 11, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario precedente a quello durante il quale le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previa consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11, al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuo dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato in base alle disposizioni del protocollo B.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le percentuali di cui al paragrafo 2 sono state raggiunte per una diminuzione del volume totale delle importazioni nella Comunità, e non in seguito all'incremento delle esportazioni di prodotti originari della Cambogia.

7. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, la Cambogia si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui al paragrafo 6 dell'articolo 9, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 5

1. Per garantire il buon funzionamento del presente accordo, la Comunità e la Cambogia decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, ripesizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. La Cambogia e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni di legge e le procedure amministrative per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa chiede l'avvio di consultazioni con la Cambogia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Cambogia adotta, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 4 in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, a norma del paragrafo 2, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non giungono ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

- a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari della Cambogia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 4;
- b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari della Cambogia, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;
- c) se risulta che il territorio della Cambogia è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per le stesse categorie di prodotti originari della Cambogia, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di adottare le altre misure del caso.

5. Le parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa al fine di prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo in base al protocollo A dello stesso.

Articolo 6

1. La Cambogia sorveglia le sue esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

2. La Cambogia si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 7

In caso di denuncia del presente accordo come previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo che le parti contraenti decidano altrimenti di comune accordo.

Articolo 8

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Cambogia e non riduce nessuno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo.

Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 9

1. La Cambogia trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o ad un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità della Cambogia precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, la Cambogia fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11 del presente accordo.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, la Comunità si impegna a comunicare alle autorità della Cambogia, prima del 30 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 10

Le parti contraenti convengono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 11 e in base alle statistiche di cui all'articolo 9.

Articolo 11

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Possono essere tenute consultazioni supplementari specifiche;
- le richieste di consultazioni devono essere notificate per iscritto all'altra parte contraente;
- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine congruo, e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica, una relazione sulle circostanze che, a giudizio della parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;
- le parti contraenti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad un accordo o ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;
- il suddetto periodo di un mese per giungere ad un accordo o ad una soluzione reciprocamente accettabile può essere prolungato di comune accordo tra le parti.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, a norma del paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione dell'accordo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo.

3. Su richiesta di una delle parti contraenti si tengono consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applica-

zione del presente accordo. Le consultazioni tenute a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le parti contraenti.

Articolo 12

Qualora si presentino problemi relativi alla tutela dei marchi commerciali, dei disegni industriali o di altri diritti di proprietà intellettuale, su richiesta di una parte contraente si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 11, per trovare una soluzione soddisfacente.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio della Cambogia.

Articolo 14

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Nel frattempo, esso si applica in via provvisoria, a condizione di reciprocità.

2. Il presente accordo si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il funzionamento del presente accordo viene riesaminato prima che la Cambogia aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per tener conto delle conseguenze dell'adesione.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente accordo o denunciarlo con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

4. Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 15

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e khmer, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la
Comunità europea

Per il
Regno di Cambogia

ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

- 1) Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
- 2) Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
- 3) Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
- 4) L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)», comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2002	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO I A			
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 10, 5206 15 90, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 10, 5206 25 90, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 00		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate 5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 11 90, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 21 10, 5210 21 90, 5210 22 00, 5210 29 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 21 00, 5211 22 00, 5211 29 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 13 00, 5514 19 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 10, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 11, 5515 92 19, 5515 92 91, 5515 92 99, 5515 99 10, 5515 99 30, 5515 99 90, 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		
3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 19, 5515 92 99, 5515 99 30, 5515 99 90, ex 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		

GRUPPO I B

4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 10, 6109 90 30, 6110 20 10, 6110 30 10	6,48	154
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia 6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99	4,53	221

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6205 10 00, 6205 20 00, 6205 30 00	4,60	217

GRUPPO II A

9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 10, 6302 31 90, 6302 32 90, 6302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 10 11, 5508 10 19, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 41 10, 5509 41 90, 5509 42 10, 5509 42 90, 5509 51 00, 5509 52 10, 5509 52 90, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 10, 5509 91 90, 5509 92 00, 5509 99 00		
22 a)	Di cui: acrilici ex 5508 10 19, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 10, 6302 51 90, 6302 53 90, ex 6302 59 00, 6302 91 10, 6302 91 90, 6302 93 90, ex 6302 99 00		
GRUPPO II B			
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 12 00, 6115 19 00, 6115 20 11, 6115 20 90, 6115 91 00, 6115 92 00, 6115 93 10, 6115 93 30, 6115 93 99, 6115 99 00	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10	17	59
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00	0,72	1 389
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00	0,84	1 190
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 21 00, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6211 32 31, 6211 33 31	0,80	1 250
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19	1,43	700
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia 6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 10, 6207 91 90, 6207 92 00, 6207 99 00 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 6208 11 00, 6208 19 10, 6208 19 90, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 11, 6208 91 19, 6208 91 90, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 6213 20 00, 6213 90 00	59	17
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41	2,3	435
24	Camice da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 10, 6107 91 90, 6107 92 00, ex 6107 99 00 Camice da notte, pigiama, vestaglia, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 6108 31 10, 6108 31 90, 6108 32 11, 6108 32 19, 6108 32 90, 6108 39 00, 6108 91 10, 6108 91 90, 6108 92 00, 6108 99 10	3,9	257
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10	2,6	385
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 10, 6103 41 90, 6103 42 10, 6103 42 90, 6103 43 10, 6103 43 90, 6103 49 10, 6103 49 91, 6104 61 10, 6104 61 90, 6104 62 10, 6104 62 90, 6104 63 10, 6104 63 90, 6104 69 10, 6104 69 91	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31	1,37	730
31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10, 6212 10 90	18,2	55
68	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 6111 10 90, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 00, ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00	1,67	600
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo 6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10 Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza 6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10		
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia ex 6211 20 00		
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 80, 6204 61 90, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 31 00, 6211 32 90, 6211 33 90, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90		
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6101 10 10, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 10 00, 6114 20 00, 6114 30 00		

GRUPPO III A

33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza 5407 20 11 Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili 6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza 5407 20 19		
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		

(1)	(2)	(3)	(4)
35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, 5803 90 50, ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 90 50, ex 5905 00 70		
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10		
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90		
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 11, 5401 10 19, 5402 10 10, 5402 10 90, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 39 10, 5402 39 90, 5402 49 10, 5402 49 91, 5402 49 99, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto. Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5401 20 10, 5403 10 00, 5403 20 10, 5403 20 90, ex 5403 32 00, 5403 33 90, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00		
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90		
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 11 91, 5111 11 99, 5111 19 11, 5111 19 19, 5111 19 31, 5111 19 39, 5111 19 91, 5111 19 99, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 10, 5112 11 90, 5112 19 11, 5112 19 19, 5112 19 91, 5112 19 99, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99		
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 10 00		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati 5701 10 10, 5701 10 91, 5701 10 93, 5701 10 99, 5701 90 10, 5701 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00, 5702 31 00, 5702 32 00, 5702 39 10, 5702 41 00, 5702 42 00, 5702 49 10, 5702 51 00, 5702 52 00, ex 5702 59 00, 5702 91 00, 5702 92 00, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 11, 5703 20 19, 5703 20 91, 5703 20 99, 5703 30 11, 5703 30 19, 5703 30 51, 5703 30 59, 5703 30 91, 5703 30 99, 5703 90 00, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62; tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91, 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10, 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00, 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50		
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, 6001 29 10, 6001 91 10, 6001 91 30, 6001 91 50, 6001 91 90, 6001 92 10, 6001 92 30, 6001 92 50, 6001 92 90, 6001 99 10, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00, 6301 20 91, 6301 20 99, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO III B			
10	Guanti a maglia 6111 10 10, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 00, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00	17 paia	59
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 20 00, 6117 80 10, 6117 80 90, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 10, 6302 10 90, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 11 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10		
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamine e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11, 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 00, 6108 19 00	7,8	128
70	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) 6115 11 00, 6115 20 19 Calze da donna, di fibre sintetiche 6115 93 91	30,4 paia	33
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00	9,7	103
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 11 00, 6104 12 00, 6104 13 00, ex 6104 19 00, 6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, ex 6104 29 00	1,54	650
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 11 00, 6103 12 00, 6103 19 00, 6103 21 00, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00, 6215 90 00	17,9	56

(1)	(2)	(3)	(4)
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia 6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90		
91	Tende 6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, 5602 29 90, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91		
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati 5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 91, 6210 10 99, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99		
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 5609 00 00, 5905 00 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria 5901 10 00, 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati 5904 10 00, 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici 5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 5907 00 10, 5907 00 90		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche ex 5607 90 90		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 6306 11 00, 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 31 00, 6306 39 00		
110	Materassi pneumatici, tessuti 6306 41 00, 6306 49 00		
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende 6306 91 00, 6306 99 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00, ex 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90		
GRUPPO IV			
115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, 5803 90 90, 5905 00 30		

(1)	(2)	(3)	(4)
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10, 6302 39 10, 6302 39 30, 6302 52 00, ex 6302 59 00, 6302 92 00, ex 6302 99 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10, ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90		

GRUPPO V

124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 11, 5503 10 19, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 5403 31 00, ex 5403 32 00, 5403 33 10		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00, ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10, 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 90 10, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90, ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90, ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00, 6001 29 90, 6001 99 90, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35, 5602 29 10		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa 5607 90 10, ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5607 10 00		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati 5003 90 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati» ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati 5003 10 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 5305 90 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10, 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o «<i>Musa textilis</i> Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 21 00, 5305 29 00 Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00, 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30, ex 6110 90 90		
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 6101 90 10, 6101 90 90, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, 6103 49 99, ex 6104 19 00, ex 6104 29 00, ex 6104 39 00, 6104 49 00, 6104 69 99, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, 6108 99 90, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 00, 6114 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10, 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta 6213 10 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, 6205 90 90, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, 6211 39 00, 6211 49 00		

ALLEGATO II

Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 dell'accordo

(Le designazioni complete delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo).

Categorie:

4

5

6

7

8

15

21

28

73

PROTOCOLLO A**TITOLO I****CLASSIFICAZIONE***Articolo 1*

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare la Cambogia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità della Cambogia di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
- c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11 dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 8 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, la Cambogia e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 11 dell'accordo al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II**ORIGINE***Articolo 2*

1. I prodotti originari della Cambogia possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine della Cambogia conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità governative della Cambogia se i prodotti in causa possono essere considerati originari della Cambogia in base alle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti dei gruppi III, IV e V possono essere importati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari della Cambogia secondo le norme vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A compilato secondo le norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le competenti autorità della Cambogia sono tenute ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per lo svolgimento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Sezione I

Esportazione*Articolo 6*

Le competenti autorità della Cambogia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Cambogia di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 4 dell'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 3, 5 e 7 dell'accordo, e di prodotti tessili soggetti a una sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 1 dell'accordo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo devono essere conformi al modello 1 allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato al presente protocollo. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti, possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Le competenti autorità della Comunità devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

Sezione II

Importazione*Articolo 11*

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o ad un sistema di duplice controllo a norma del presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma dell'accordo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingente in questione.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle competenti autorità della Cambogia per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 4 dell'accordo, eventualmente modificato a norma degli articoli 3, 5 e 7 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità della Cambogia e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 11 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutarsi di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti originari della Cambogia soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione cambogiane rilasciate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 5 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma dell'accordo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità della Cambogia.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: KH;
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

AT = Austria

BL = Benelux

DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca

EL = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

IE = Irlanda

IT = Italia

PT = Portogallo

SE = Svezia

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, come segue: 3 per il 2003, 4 per il 2004;
- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio in Cambogia;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità della Cambogia per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e la Cambogia collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Cambogia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 19

La Cambogia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimili delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. La Cambogia informa la Commissione di qualsiasi modifica di queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità della Cambogia indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro e non oltre tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria al fine di accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità della Cambogia conservano per almeno

tre anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo per uso interno dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o della Cambogia risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, al fine di prevenire siffatte violazioni o elusioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità della Cambogia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o in violazione del presente protocollo. La Cambogia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e la Cambogia, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e della Cambogia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo o per porvi rimedio. Queste informazioni possono riguardare la realizzazione di prodotti tessili nella Cambogia e il commercio del tipo di prodotti oggetto del presente accordo tra la Cambogia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Cambogia prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità della Cambogia e della Comunità possono decidere di adottare le misure di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

Allegato al protocollo A, articolo 2, paragrafo 1

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. N°	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	3. Quota year Année contingentaire	4. Category number Numéro de catégorie	
	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6. Country of origin Pays d'origine		
10. Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9. Supplementary details Données supplémentaires		11. Quantity (¹) Quantité (¹)
			12. FOB value (²) Valeur fob (²)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.			
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À, on — le (Signature) (Stamp — cachet)		

Allegato al protocollo A, articolo 7, paragrafo 1: Modello 1

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2. N°	
	3. Quota year Année contingentaire		4. Category number Numéro de catégorie	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)			
	6. Country of origin Pays d'origine		7. Country of destination Pays de destination	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires			
10. Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES			11. Quantity (¹) Quantité (¹)	12. FOB value (²) Valeur fob (²)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.				
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À, on — le (Signature) (Stamp — cachet)		

Allegato al protocollo A, articolo 7, paragrafo 3: Modello 2

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. N°	
	3. Export year Année d'exportation	4. Category number Numéro de catégorie	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE		
10. Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11. Quantity (¹) Quantité (¹)	12. FOB value (²) Valeur fob (²)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and the Kingdom of Cambodia. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le royaume du Cambodge.			
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À, on — le (Signature) (Stamp — cachet)		

PROTOCOLLO B

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 4 dell'accordo viene concordato tra le parti secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 dell'accordo. Detto tasso d'incremento non può comunque essere superiore al tasso più elevato applicabile ai prodotti in questione a norma degli accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili conclusi tra la Comunità e altri paesi terzi con un livello di scambi pari o paragonabile a quello della Cambogia.

VERBALE CONCORDATO

Accesso al mercato

Nell'ambito dei negoziati per la conclusione di un accordo sul commercio di prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia, le parti hanno convenuto quanto segue:

1. I dazi doganali attualmente applicabili nel Regno di Cambogia all'importazione di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Comunità europea non saranno aumentati durante il periodo di validità dell'accordo.
 2. Le parti convengono di non introdurre ostacoli non tariffari sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento durante il periodo di validità dell'accordo.
 3. La Cambogia conferma che le concessioni o i vantaggi accordati dalla Cambogia a paesi terzi nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento saranno estesi automaticamente ed immediatamente anche alla Comunità europea in base alla clausola della nazione più favorita, ad eccezione di quelli stabiliti all'interno della zona di libero scambio ASEAN (AFTA).
-